



**Comune di Settimo Milanese**  
Provincia di Milano

**OGGETTO : GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO - COMUNI DI RHO, GARBAGNATE MI.SE E SETTIMO MI.SE: NOMINA COMMISSIONE INTERCOMUNALE.**

Ufficio AFFARI ISTITUZIONALI/SEGRETERIA

ag

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Copia**

**N. 136 del 23/06/2010**

**L'anno DUEMILADIECI, addì VENTITRE del mese di GIUGNO, alle ore 15.00, nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.**

**Eseguito l'appello risultano :**

Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
SACCHI Massimo	SINDACO	SI
PROCOPIO Salvatore Lorenzo	VICE-SINDACO	NO
BIANCHI Emilio	ASSESSORE	SI
CIPRESSI Maria Giovanna	ASSESSORE	SI
FUSARI Pietro Fabio	ASSESSORE	NO
NARDI Vincenzina	ASSESSORE	NO
SANTAGOSTINO PRETINA Sara	ASSESSORE	SI

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini .

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **SACCHI Massimo** Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE  
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to M. Guglielmini

**OGGETTO : GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO - COMUNI DI RHO, GARBAGNATE MLSE E SETTIMO MLSE: NOMINA COMMISSIONE INTERCOMUNALE.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che il servizio di distribuzione del gas naturale, disciplinato a norma del D. Lgs n. 164/2000, all'interno dei territori di Rho, Garbagnate Milanese e Settimo Milanese, è gestito tramite il concessionario Nuovenergie Distribuzione Srl (di seguito Ned Srl), p. iva e c.f. n. 03757660968, con sede in Rho Viale de Gasperi, n.113, Società a totale partecipazione pubblica dei Comuni di Garbagnate M.se – Rho e Settimo M.se, secondo modalità e termini di cui al contratto di servizio avente scadenza 31.12.2008 rep. n. 56 del 11.10.2006, registrato a Milano in data 27.10.2006 al n.7863, serie 1, i cui effetti hanno scadenza il 31 dicembre 2010;

Dato atto che il futuro concessionario è da individuarsi mediante la procedura di gara prevista all'art. 14 del decreto legislativo n. 164 del 2000, secondo cui "gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione" e che "nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, la gara è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, del livello di qualità e sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle imprese concorrenti;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30.04.2010, ai cui contenuti si rinvia integralmente per ogni illustrazione in ordine alle pubbliche ragioni e/o convenienze, con cui è stato determinato il convenzionamento tra i comuni di Rho, Garbagnate M.se e Settimo M.se finalizzato allo svolgimento in modo unitario della gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas metano da svolgersi nei rispettivi territori amministrati;

Rilevato che i Sindaci dei Comuni di Rho, Garbagnate Milanese e Settimo Milanese, nella loro qualità di legali rappresentanti delle predette Amministrazioni, a norma dell'art. 50 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 nonché delle rispettive disposizioni Statutarie, hanno sottoscritto in data 24 maggio 2010 la convenzione in attuazione del deliberato consiliare;

Indicati di seguito, in via meramente riassuntiva, i ricevuti indirizzi del Consiglio Comunale ai fini dell'approntamento degli atti di gara, pur con salvezza di normativa sopravvenuta difforme:

- 1) l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, da aggiudicarsi mediante procedura ristretta con offerta economicamente più vantaggiosa, abbia scadenza di 12 annualità con decorrenza dal 1 gennaio 2011.
- 2) gli atti di gara siano predisposti tenendo conto dei criteri di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 164 del 2000.
- 3) al fine di garantire i livelli occupazionali, venga inserita negli atti di gara una apposita "clausola

sociale” che imponga l’obbligo nei confronti del gestore entrante di assumere i dipendenti di NED s.r.l. attualmente addetti al settore secondo un rapporto efficiente.

4) il rimborso spettante a Ned srl ai fini della cessione della rete e degli impianti di proprietà della medesima venga posto a carico del nuovo gestore, previa determinazione secondo il sistema della “stima industriale” con esclusione della valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione, e indicazione dell’importo negli atti di gara.

5) i valori economici remunerativi del servizio siano distinti per i tre comuni sia nel bando che nell’offerta e le proposte progettuali relative al piano industriale siano differenziate per le reti ed i territori dei tre comuni, tenendo conto delle esigenze manifestate dalle amministrazioni comunali nel piano guida degli investimenti e dai regolamenti vigenti nei diversi territori, garantendo altresì uno sportello per il pubblico a servizio degli utenti dei tre comuni;

Dichiarato che nulla osta alla prosecuzione dei lavori che postula la nomina della Commissione incaricata dell’approntamento degli atti di gara nel rispetto degli indirizzi sopra indicati, secondo un principio di paritetica rappresentanza degli Enti, pur nella precisazione che l’Amministrazione con funzioni di stazione appaltante, coordinamento amministrativo, tecnico nonché comunicativo è stata individuata nel Comune di Rho, in quanto Ente con predominanza territoriale e significativa rappresentatività, rispetto agli altri due Comuni;

Visti:

- il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas, ed in particolare gli articoli 14 e 15 sull’attività di distribuzione e il regime di transizione;

- la legge 23 agosto 2004, n.239, recante “Riordino del settore energetico” la quale, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, stabilisce disposizioni per il settore energetico atte a garantire la tutela della concorrenza e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ed in particolare l’articolo 1, comma 2, lettera c) secondo cui le attività di distribuzione di gas sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge;

- la legge 29 novembre 2007, n. 222, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico - finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale, e in particolare l’articolo 46 - bis, comma 1, che nell’ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas, stabilisce che con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata e su parere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sono individuati i criteri di gara e di valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas previsto

dall’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tenendo conto in materia adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti;

- l’art. 14, 7° comma, del Decreto Legislativo 23.05.2000 n. 164 concernente i tempi di avvio del

procedimento per l'indizione della gara finalizzata al nuovo affidamento del servizio di distribuzione del gas;

Acquisito il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio e dato atto che il presente provvedimento, assunto con salvezza di capacità di bilancio, non comporta spesa (in quanto seguirà apposita determinazione del dirigente competente alla assunzione dell'impegno di spesa in riconoscimento dei costi di gara al Comune Capofila pro-quota);

Visto il vigente Statuto Comunale integrato e modificato con deliberazione del C.C. n.53 del 29.10.2001;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi accertati e proclamati dal Presidente per alzata di mano

#### DELIBERA

per le motivazioni suesposte che qui si intendono ritrascritte

**1.** Di dare corso alle procedure per l'esperimento della gara pubblica finalizzata alla selezione del concessionario del servizio di distribuzione del gas nei Comuni di Rho – Garbagnate Milanese – Settimo Milanese, nominando la Commissione intercomunale incaricata della predisposizione degli atti di gara, in ottemperanza agli indirizzi consiliari di cui in parte premessa, nelle persone di:

Arch. Angelo Lombardi (dirigente ff del Settore Tecnico del Comune di Rho)

Arch. Monica Brambilla (dirigente Settore Tecnico del Comune di Garbagnate Milanese)

Ing. Domenico Martini (dirigente Settore Tecnico del Comune di Settimo Milanese)

Dott. Adriano Barlassina (Segretario Comunale di Rho)

Dott. Maria Angela Rinaldi (Segretario Comunale di Garbagnate Milanese)

Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini (Segretario Comunale di Settimo Milanese)

o loro formali delegati;

**2.** di indicare sin d'ora che la finalità dell'ora nominato organo collegiale è meramente istruttoria e preparatoria e ciò ai fini sua della classificazione giuridica di "collegio imperfetto" (V. Tar Lombardia, Brescia, 11 gennaio 2000, n. 5; Tar Campania, Napoli, I, 9 gennaio 2002, n. 168; Tar Lazio, III, 12 gennaio 1994, n. 36, laddove evidenziano che l'eventuale irregolarità nella costituzione del Collegio imperfetto sia inidonea a riverberarsi sull'intera procedura concorsuale) ;

**3.** di dare atto che le ulteriori modalità e tempi sono stabilite dalla convenzione intercomunale di cui in premessa, sottoscritta il 24 maggio 2010;

**4.** stante l'urgenza di provvedere per il rispetto della scadenza come sopra illustrata, di dichiarare l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, avendo esperito apposita votazione dall'esito unanimemente favorevole.

IL PRESIDENTE  
f.to Sacchi Massimo

SEGRETARIO GENERALE  
f.to M. Guglielmini

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno \_\_\_\_\_ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

---

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

Settimo Milanese, li \_\_\_\_\_

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 18/8/2000 n. 267 in data \_\_\_\_\_

F.to IL SEGRETARIO GENERALE